



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371
Microstruttura n. 3 - Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 644

del 15-06-2018

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo della dipendente ing. Maria Giovanna Conocchiella da parte del Comune di Acquaro.

II SEGRETARIO GENERALE

Adotta la seguente determinazione.

Vista la nota del Comune di Acquaro prot. n. 1685 del 8/6/2018, acquisita agli atti con prot. n. 11072 del 8/6/2018, con cui si rinnova la richiesta di disponibilità all'utilizzo della dipendente ing. Maria Giovanna Conocchiella - categoria D3-D6 - per n. 9 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2014 all'interno dell'orario di servizio e sino al 31/12/2018 oltre a poter utilizzare la stessa dipendente ai sensi del comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004 e sino al 31/12/2018, per dodici ore settimanali;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 - sexies, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

Richiamato l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."

Visto il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore".

Considerato che, secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al C.C.N.L. del 22.01.2004, la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli Enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente all'utilizzazione del personale così detto "a scavalco" che viene praticata da tempo ed in via di fatto in modo particolare dagli Enti di ridotta dimensione demografica. Il predetto articolo, prende in considerazione, quindi disciplinandola completamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 /2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 10/11/2014 con cui si stabiliva di approvare lo schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di personale dipendente della Provincia di Vibo Valentia presso altri Enti;

Vista la deliberazione del Presidente n. 45 del 27/4/2018 che detta indirizzo circa le direttive inerenti il personale dipendente utilizzato in convenzione (art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004) presso altri Enti mediante l'istituto del comando e/o scavalco condiviso, il quale, tra l'altro, stabilisce che eventuali nuove richieste potranno essere concesse ed autorizzate, previa valutazione del Segretario generale, fissando la durata delle stesse ad un massimo di mesi sei, prorogabile una sola volta per ulteriori mesi sei;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Tenuto conto, quindi, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Considerato che la Provincia di Vibo Valentia è in condizione di dissesto finanziario giusta deliberazione Commissariale n. 68 del 30.10.2013;

Valutata la richiesta e ritenuto che la stessa possa essere autorizzata, atteso che questa Amministrazione ha sempre inteso favorire eventuali comandi e/o scavalco condiviso del personale dipendente presso altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la dipendente a tempo indeterminato ing. Maria Giovanna Conocchiella - categoria D3-D6 - a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Acquaro per n. 9 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2014, all'interno dell'orario di servizio e per n. dodici ore settimanali, ai sensi del comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004, oltre il normale orario di servizio, per periodo 1/7/2018-31/12/2018;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Richiamati al riguardo:

- Il decreto del Presidente n. 3 del 22/04/2016 ad oggetto: Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente;
- Il decreto del Presidente n. 1 del 23/01/2018 ad oggetto: Conferma decreto n. 3 del 22/04/2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente";
- Il decreto del Presidente n. 2 del 2/02/2018 ad oggetto: Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia.

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - T.U.EE.LL.;
- il CCNL Enti Locali
- il D.L.vo n. 165/2001;
- legge 56/2014;
- lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

D E T E R M I N A

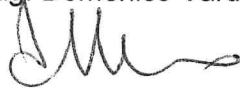
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di autorizzare la dipendente a tempo indeterminato ing. Maria Giovanna Conocchiella - categoria D3-D6 - a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Acquaro per n. 9 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2014, all'interno dell'orario di servizio, e per n. dodici ore settimanali, ai sensi del comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004, oltre il normale orario di servizio, per periodo 1/7/2018-31/12/2018;

2. di dare atto che l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore all'interno dell'orario di servizio, è concesso alle condizioni e con le modalità che saranno previste nella Convenzione da stipularsi con il Comune di Acquaro, secondo lo schema approvato con la delibera del Consiglio Provinciale n. 41/2014, fermo restando che la dipendente ing. Maria Giovanna Conocchiella dovrà prestare le n. 27 ore di servizio presso questo Ente articolato in almeno tre giorni a settimana con almeno un rientro pomeridiano nei giorni di martedì o giovedì;
3. di dare atto che l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore oltre il normale orario di servizio in applicazione del comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, può aver luogo previa disponibilità del suddetto dipendente e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 42 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
4. dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Acquaro.
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Acquaro e Microstrutture interessate per gli adempimenti di competenza.

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni.

Il Responsabile della Microstruttura
- n. 3 - Servizio Risorse Umane -
Rag. Domenico Vardaro



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Ientile

